

1. ALLARME IVA PER LE SOCIETA' SPORTIVE

2. LA CORRETTA EMISSIONE DELLE RICEVUTE PER L'ISCRIZIONE A UN'ATTIVITÀ SPORTIVA

di **Simone Boschi**

Commercialista in Firenze

1. Con la Circolare 18/E del 1/8/2018, l'Agenzia delle Entrate introduce uno scenario che potrebbe rivelarsi dirompente nella gestione dello sport dilettantistico in forma societaria: in pratica, mentre per le ASD la Circolare riconosce che le attività sportive previste in statuto, praticate e/o organizzate secondo i dettami del Coni e della FSN/EPS di appartenenza, non producono tendenzialmente corrispettivi da assoggettare ad Iva per effetto dell'art. 4 del Dpr 633/72 (che infatti si riferisce alle attività svolte dagli enti non commerciali), altrettanto non emerge in merito alle SSD sulle quali viene anzi precisato che trattasi di società di capitali regolamentate dal codice civile nell'ambito dei soggetti "imprenditori", da cui la conseguenza che i corrispettivi per le attività da esse organizzate non debbano sfuggire alla tassazione sul valore aggiunto.

Va peraltro rammentato che continua ad esistere l'indirizzo esonerativo portato da una norma speciale (articolo 90 comma 1 Legge 289/2002: "*Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.*"), ragion per cui è legittimo porsi alcune domande, fra cui:

- se è vero che fin dal 2003 tutte le disposizioni tributarie riguardanti le ASD vanno intese applicate anche alle SSD poichè così fu espressamente voluto dal Legislatore, perchè mai l'Iva dovrebbe rappresentare un'eccezione senza che alcuna successiva norma ponga o rilevi tale fatto?

- cosa potrebbe accadere in caso di controllo tributario ad una SSD che per quasi vent'anni ha applicato l'esonero da Iva ritenendo che poteva farlo e che questo era il comportamento corretto?

Secondo l'anzidetta Circolare 18, l'Iva emergente dai controlli fiscali va conteggiata in più sui corrispettivi e non è "scorporabile", il che aggrava il costo di un accertamento, fra imposte e sanzioni; ma la cosa su cui è necessario prestare particolare attenzione è l'abbassamento delle soglie di rilevanza penale nell'ambito tributario: la nuova versione del D.Lgs. 74/2000 modificata dal "collegato fiscale" (D.L. 124/2019 convertito nella L. 157/2019) prevede infatti conseguenze penali sia nel caso di infedele dichiarazione e imposta evasa oltre 100mila euro, sia in caso di omessa dichiarazione e imposta evasa oltre 50mila euro: si tratta di soglie davvero basse, rapidamente raggiungibili da molte SSD. La tesi dell'Agenzia è stata preceduta da alcuni indirizzi giurisprudenziali secondo cui i corrispettivi delle SSD sono sempre imponibili ai fini Iva (in quanto sempre di attività commerciale si tratta) e questo potrebbe rappresentare un elemento di debolezza ove un club societario dovesse subire un controllo.

Occorre pertanto valutare l'impatto di questa disposizione, sia dal lato giuridico che da quello economico: il fatto che un'attività sia riconosciuta e disciplinata dal CONI e da una FSN non implica l'esonero fiscale a prescindere. **Gli amministratori delle SSD sono quindi chiamati a valutare e decidere con urgenza che impostazione dare ai corrispettivi a qualunque titolo conseguiti dal club, con propria responsabilità al riguardo.**

2. La Legge di Bilancio 2020 introduce, fra le altre novità, l'obbligo di pagare con strumenti tracciabili tutte quelle spese per le quali intendiamo esercitare il diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito, come definite dall'articolo 15 del Dpr 917/86.

Le ASD e le SSD devono dunque porsi il problema di come emettere correttamente la ricevuta riguardante l'iscrizione ai corsi dilettantistici da parte di ragazzi dai 5 ai 18 anni, affinché i genitori possano detrarre la spesa entro il limite di 210 euro a figlio.

La risposta è contenuta nel Decreto Ministeriale 28/3/2017 recante "*disposizioni sulla detrazione per spese di iscrizione a strutture sportive*" riguardanti ASD, SSD e ogni altro soggetto anche con fini di lucro che gestiscano impianti sportivi.

L'articolo 2 di tale decreto precisa che ai fini della detrazione la spesa è certificata da bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento, recante i seguenti dati:

- *denominazione/ragione sociale, sede legale e codice fiscale del soggetto che emette il documento;*
- *causale del pagamento*
- *attività sportiva esercitata*
- *importo corrisposto*
- *dati anagrafici del praticante l'attività sportiva*
- *codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.*

Considerato che dal 1/1/2020 la detrazione in esame è consentita solo se il pagamento avviene con strumenti diversi dal contante, si ritiene che **chi esegue il pagamento dovrà conservare sia la quietanza o ricevuta o fattura rilasciata dal club, sia la copia del pos, o dell'assegno, o del bollettino, che riguarda il pagamento effettuato**: sono questi, e solo questi, i documenti che consentono la detrazione fiscale; si noterà che **la norma anzidetta non contempla la detraibilità delle spese se esse sono riepilogate mediante emissione di una dichiarazione a fine anno da parte del club.**

SIMONE BOSCHI

Commercialista, Revisore Legale
Consulente in sport-management
Scuola dello Sport CONI Toscana
Viale dei Mille 73 – 50131 Firenze
Tel. 055 573040 – Fax 055 7094934
info@studioragboschi.com
